



CASAGIOVE NEL CUORE

Sindaco – **dott. ROBERTO CORSALE**

Segretario Comunale – **dott. CLEMENTE LOMBARDI**

Dirigente AREA TECNICA

Dirigente AREA AMMINISTRATIVA

Comune di Casagiove (CE)

protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it

Oggetto: ACCESSO AGLI ATTI E CHIARIMENTI – INCARICHI LEGALI

I sottoscritti Ferdinando Illiani, Rosa Russo, Danilo D'Angelo, Marianna Barattini, Loredana De Lellis e Domenico Ianniello, Consiglieri del Comune di Casagiove (CE), nell'ambito delle prerogative assegnate ai Consiglieri Comunali, dalla Legge e dai Regolamenti, con la presente, ai sensi e per gli effetti della ex Legge 241/90 e s.m.i e dell'art.43 del D.L.267/2000 espongono quanto segue:.

PREMESSO CHE

- che l'Amministrazione Comunale si avvale frequentemente di professionisti esterni, in particolar modo di Avvocati;
- che attualmente la scelta dell'Avvocato di fiducia avviene, dopo il Decreto di costituzione in giudizio da parte del sindaco, in modo diretto da parte del Dirigente dell'Area Amministrativa, attingendo gli stessi dall'elenco della Short list;
- che di regola, la scelta del legale dovrebbe avvenire a valle di una procedura comparativa tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco, nel rispetto del principio di rotazione;
- che la tematica relativa all'affidamento di incarichi professionali da parte della Pubblica Amministrazione è stata sempre al centro di un acceso dibattito dottrinale e Giurisprudenziale da parte dell'ANAC, Consiglio di Stato e Corte dei Conti che a volte sono stati divisi tra incarico fiduciario ed evidenza pubblica;
- che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con Delibera n.105/20128/VSGO del 22 maggio 2018 ha stabilito che l'affidamento del singolo servizio legale non ha carattere fiduciario e quindi va trattato alla stregua di qualsiasi affidamento di servizio con l'obbligo di applicare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di



CASAGIOVE NEL CUORE

- trattamento, proporzionalità, pubblicità e procedure trasparente e comparative così come sancito dall'art.4 del D. Legislativo 50/2016;
- che la stessa Corte dei Conti, con la citata Delibera ha stabilito l'obbligo, per i Comuni, di redigere un apposito regolamento interno e il divieto di affidamento diretto degli incarichi;
 - a causa di una falla nell'archiviazione telematica della documentazione amministrativa nell'albo pretorio, per un lasso di tempo, non è possibile reperire gli atti a cui è stata data pubblicità

CHIEDONO

- a) quanti incarichi legali, sono stati affidati dal Comune dall'inizio del mandato di questa Amministrazione fino ad oggi, esclusi quelli designati dalle Assicurazioni;
- b) a chi sono stati affidati e a quanto ammontano gli importi derivanti dall'affidamento dei suddetti incarichi;
- c) sulla base di quale atto d'indirizzo il Responsabile del servizio ha avviato la procedura di affidamento diretto dell'incarico;
- d) per quale motivo, pur conoscendo l'orientamento della Giustizia Contabile non si è proceduto ad applicare un confronto comparativo per l'affidamento dell'incarico, nel rispetto del principio di trasparenza ed economicità;
- e) se sono stati affidati incarichi a professionisti che si trovano eventualmente in conflitto d'interesse con l'Ente;

Gli scriventi, nel rispetto della trasparenza, del BENE COMUNE, e delle tante professionalità, che esistono sul nostro territorio, attendono una risposta scritta su questa importante questione che risulta essere oggetto del costante interesse da parte dell'opinione pubblica, proprio in considerazione del notevole impatto che i conferimenti risultano avere sull'andamento della spesa pubblica a carico delle comunità locali.

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge, nonché alla tutela dei dati personali, contenuti nei documenti richiesti. Dichiarano, altresì, sotto la propria responsabilità che le copie richieste sono necessarie per l'espletamento del mandato e che l'uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica.

Si precisa che gli scriventi hanno necessità di copia immediata di tali atti e di tutte le informazioni utili in merito. Al riguardo, osservano che il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A., trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 267/00, il quale riconosce il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

La materia è soggetta a normazione statutaria e regolamentare da parte di questo Ente, nel quadro dei principi della citata norma di legge, dalla quale si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampia sia del diritto di accesso ai documenti amministrativo attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 TUOEL) che, più in generale,



CASAGIOVE NEL CUORE

nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munis espletata dal consigliere comunale, affinché questi possa esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerato il ruolo di garanzia democratica e la garanzia pubblicistica da questi esercitata.

A NORMA DEL REGOLAMENTO SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA

Tanto si doveva

Casagiove, 07.05.2019

Cordialmente

FERDINANDO ILLIANI

DANILO D'ANGELO

MARIANNA BARATTINI

LOREDANA DE LELLIS

ROSA RUSSO

DOMENICO IANNIELLO